

Questioni pregiudiziali

Se il principio di uguaglianza, sancito all'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 della menzionata Carta e con gli articoli 34-36, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime, come quello previsto agli articoli 8, 9, 16 e 17 della legge del 10 novembre 2006 sugli orari di apertura per il commercio, l'artigianato e i servizi, in quanto l'obbligo in essi previsto di introdurre una giornata settimanale di chiusura:

- i) non si applica agli esercenti attività commerciale aventi sedi in stazioni ferroviarie o in sedi di società di trasporto pubblico, nonché alle vendite in aeroporti e zone portuali aperti al traffico internazionale dei passeggeri, e neppure alle vendite in stazioni di rifornimento o sedi situate presso il terreno di autostrade, ma invece si applica a esercenti attività commerciale aventi sede in altri luoghi,
- ii) non si applica agli esercenti attività commerciale attivi nella vendita di prodotti come giornali, riviste, tabacco e articoli da fumo, schede telefoniche e prodotti della Lotteria nazionale, nella vendita di supporti di opere audiovisive e di videogiochi, nella vendita di gelato per il consumo, ma invece si applica a esercenti attività commerciale che offrono prodotti diversi,
- iii) si applica solo al commercio al dettaglio, ovvero a imprese che si rivolgono alle vendite al consumatore, mentre non si applica ad altri esercenti attività commerciale,
- iv) comporta per esercenti attività commerciale che svolgono la loro attività mediante un punto vendita fisico, con contatto diretto con il consumatore, per lo meno una restrizione notevolmente più forte rispetto ai esercenti attività commerciale che esercitano la loro attività mediante un esercizio commerciale online o con eventuali altre modalità di vendita a distanza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

(Causa C-484/12)

(2013/C 26/43)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Georgetown University

Convenuta: Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento n. 469/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali ⁽¹⁾, e segnatamente l'articolo 3, parte iniziale e lettera c), osti a che, in una situazione in cui un brevetto di base in vigore protegge più prodotti, al titolare del brevetto di base sia rilasciato un certificato per ognuno dei prodotti protetti.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere interpretato l'articolo 3, parte iniziale e lettera c), del regolamento, nella situazione in cui un brevetto di base in vigore protegga più prodotti e, alla data di domanda di un certificato per uno solo dei prodotti protetti dal brevetto di base (A), sebbene non fossero ancora stati ottenuti certificati per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base, ma, a seguito di domande per tali prodotti (B, C), siano stati rilasciati certificati prima della pronuncia di una decisione sulla domanda di certificato per il primo prodotto (A).
- 3) Se, ai fini della risposta alla questione che precede, sia rilevante se la domanda per uno dei prodotti protetti dal brevetto di base (A) sia stata presentata alla stessa data delle domande per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere rilasciato un certificato per un prodotto protetto da un brevetto di base in vigore, se in precedenza è già stato rilasciato un certificato per un altro prodotto protetto dallo stesso brevetto di base, ma il richiedente rinuncia a quest'ultimo certificato al fine di poter ottenere un nuovo certificato in forza dello stesso brevetto di base.
- 5) Se, qualora ai fini della risposta alla questione che precede sia rilevante che la rinuncia abbia efficacia retroattiva, la questione dell'eventuale efficacia retroattiva della rinuncia sia disciplinata dall'articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento o dal diritto nazionale. Ove detta questione sia disciplinata dall'articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento, se la menzionata disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia ha effetto retroattivo.

⁽¹⁾ GU L 152, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Causa C-485/12)

(2013/C 26/44)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouver

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 32 del regolamento n. 796/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che deve essere sempre effettuata un'ispezione fisica in campo, prima che si possa decidere, in base alle fotografie aeree fatte per la valutazione di una dichiarazione, che la dichiarazione presentata da un agricoltore è inesatta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — X, altra parte interessata: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

(Causa C-486/12)

(2013/C 26/45)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Altra parte interessata: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

Questioni pregiudiziali

1) Se la possibilità di consultazione (ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, della legge GBA) integri la nozione di comunicazione dei dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'articolo 12, parte iniziale e lettera a), parte iniziale, secondo trattino, della (omissis) direttiva 95/46/CE ⁽¹⁾.

2) Se l'articolo 12, parte iniziale, lettera a), parte iniziale, della direttiva osti all'imposizione di diritti di cancelleria per la comunicazione dei dati personali oggetto di trattamento mediante rilascio di una copia estratta dall'anagrafe.

3) In caso di soluzione negativa della seconda questione: se l'imposizione dei diritti di cancelleria di cui sopra sia eccessiva, ai sensi dell'articolo 12, parte iniziale, lettera a), parte iniziale, della direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense (Spagna) il 2 novembre 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Causa C-487/12)

(2013/C 26/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense

Parti

Ricorrente: Vueling Airlines S.A.

Convenuto: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione nazionale [articolo 97 della legge 48/1960 sulla navigazione aerea] che obbliga le compagnie di trasporto aereo di passeggeri a garantire in ogni caso ai passeggeri il diritto di registrare una valigia, senza imporre un sovrapprezzo o un supplemento rispetto al prezzo di base del biglietto acquistato.

⁽¹⁾ GU L 293, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 novembre 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-492/12)

(2013/C 26/47)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Conseil national de l'ordre des médecins